



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 126/P/2026

Roma, 21 ottobre 2026

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato
Roma*

OGGETTO: Incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. “Bonus Giorgetti”) – art. 1, comma 286, L. 197/2022, come modificato dall’art. 1, comma 161, L. 207/2024 e prorogato dall’art. 1, comma 194, L. 199/2025. Richiesta di chiarimenti sull’applicabilità e sugli effetti per il personale della Polizia di Stato.

Il SILP CGIL sta ricevendo numerose richieste di chiarimento da parte di colleghe e colleghi che, avendo maturato o essendo prossimi a maturare i requisiti per il collocamento in quiescenza, valutano di proseguire il servizio avvalendosi dell’incentivo in oggetto.

Ad oggi, tuttavia, il personale della Polizia di Stato non dispone di alcuna indicazione ufficiale che consenta una scelta consapevole.

Come è noto, la disciplina vigente riconosce ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima la facoltà di rinunciare all’accredito della quota di contributi IVS a proprio carico (8,80% della retribuzione, oltre all’eventuale punto percentuale aggiuntivo sulla parte eccedente la prima fascia pensionabile). Le relative somme sono corrisposte direttamente con lo stipendio e, per effetto dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis), del TUIR, non concorrono a formare il reddito imponibile.

L’INPS, con le circolari n. 102/2025 e n. 42/2026, ha espressamente confermato che il regime di non imponibilità si estende agli iscritti alle forme esclusive, ossia ai dipendenti pubblici.

Per il 2026 la misura opera in favore di chi matura, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti della pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Il personale della Polizia di Stato è però destinatario di un regime pensionistico speciale, disciplinato dal D.Lgs. 165/1997, con requisiti di accesso, limiti ordinamentali e modalità di calcolo propri.

La norma istitutiva dell’incentivo non esclude espressamente tale personale, ma richiama una forma di pensionamento che non è quella ordinariamente applicata ai ruoli della Polizia di Stato; le circolari INPS emanate in materia non contengono istruzioni specifiche per il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.

Particolarmente delicati sono, inoltre, i riflessi dell’adesione sul trattamento pensionistico. Se la quota retributiva non risente dell’esonero, la quota contributiva subisce una riduzione, poiché per i periodi interessati il montante è alimentato dalla sola aliquota a carico dell’Amministrazione.

Per il nostro personale ciò incide in modo specifico sull'incremento del montante previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), commisurato alla base imponibile dell'ultimo anno di servizio.

Tutto ciò premesso, la scrivente O.S. chiede a codesto Dipartimento di voler fornire, anche d'intesa con l'INPS e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, formali chiarimenti in ordine ai seguenti punti:

- se l'incentivo al posticipo del pensionamento sia applicabile al personale della Polizia di Stato iscritto alla CTPS e, in caso affermativo, quali requisiti contributivi e anagrafici siano ritenuti utili (requisiti dell'art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011 ovvero requisiti propri del D.Lgs. 165/1997);
- quale sia il termine finale di fruizione del beneficio, alla luce del rapporto tra età per la pensione di vecchiaia, limiti ordinamentali di permanenza in servizio ed eventuale trattenimento ex art. 1, comma 165, L. 207/2024;
- quali effetti produca l'adesione sul calcolo della pensione, con specifico riguardo al moltiplicatore di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997, nonché gli effetti dell'eventuale revoca nell'ultimo anno di servizio;
- quali siano le procedure operative a carico degli uffici del personale e degli enti stipendiali, comprese le modalità di conguaglio delle somme eventualmente già trattenute;
- quali misure si intendano adottare per salvaguardare la decorrenza delle domande già presentate e non ancora definite, così che i ritardi applicativi non si traducano in un pregiudizio per gli interessati.

In considerazione dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2026 e della rilevanza economica e previdenziale della scelta, si confida in un sollecito riscontro e si chiede, ove necessario, l'attivazione di un apposito incontro informativo con le Organizzazioni Sindacali.

Si rappresenta altresì l'opportunità di un'iniziativa normativa che chiarisca la platea dei destinatari e ne preveda la proroga, affinché il personale della Polizia di Stato non resti di fatto escluso da una misura riconosciuta alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Mario ROSELLI)

